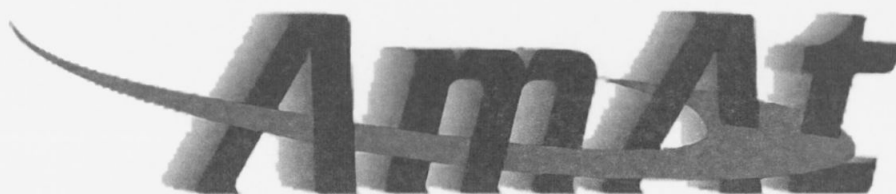


1589



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1676

MICCOLIS VITO ANTONIO

MIRAGLIA C/AMAT

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2021	1.676	30/07/2021			224,40

IL CASSIERE
PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:

MICCOLIS VITO ANTONIO

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24

74016 MASSAFRA (TA)

Partita IVA: 01702080738 C.F. MCCVNT57M11F027T

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: duecentoventiquattro e 40 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI NAPOLI

IBAN: IT79P0101078951100000031017

CAUSALE DEL PAGAMENTO

SENT. 1620/2021 MIRAGLIA CATERINA C/AMAT

PAGAMENTO FATTURE N.

IMPORTO LORDO	224,40
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	224,40

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	224,40	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

N° 1620/2021 R.G.
N° 2259/2021 R.G.
N° 3363/2021 R.G.
Rep.
Gron

nella persona della dott.ssa Antonia Macrì ha pronunciato la seguente



SENTENZA

Nella causa civile iscritta in prima istanza al N. 2259/2021 -R.G. avente per oggetto:

Opposizione a ordinanza-ingiunzione

TRA

MIRAGLIA CATERINA DAMIANA, (C.F. MRG CRN 72P27 F027J) residente in Massafra ed ivi elettivamente domiciliata alla Piazza Vittorio Emanuele 18 presso lo studio dell'Avv. Vito Antonio Miccolis dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'originale del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

AMAT S.p.A. – AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non comparsa, né rappresentata;

CONVENUTA

All'udienza del 26 luglio 2021 per la ricorrente l'Avv. Miccolis così precisava le conclusioni: si riporta all'atto introduttivo e ne chiede l'integrale accoglimento".

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 aprile 2021 la signora Miraglia Caterina Damiana proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 24 marzo 2021 dall'AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Protocollo n.02180028 – Registro Generale n. 170840 relativamente al verbale di accertamento n. 15154189 con la quale si ingiungeva di pagare la somma di Euro 114,08 per la violazione delle disposizioni di cui all'art.27 della legge Regionale 31/10/2002 n.18.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per la violazione della legge 7 agosto 1990 n.241 e la mancanza dell'elemento soggettivo.

Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 28 giugno 2021 l'AMAT S.p.A. non si costituiva in giudizio.

La causa veniva rinviata e quindi decisa all'udienza del 26 luglio 2021 come da separato dispositivo letto in aula.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art.22 della legge n.689/81 (ora disciplinata dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n.150/2011), pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere imposto dal comma ottavo dell'art. 6 e dal comma settimo dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 150/2011, di *"depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione."*

Nel caso di specie la società opposta non ha prodotto la documentazione relativa all'ordinanza-ingiunzione impugnata.

Pertanto, in ossequio all'art. 6 comma 11 del Decreto Legislativo n. 150/2011 secondo cui *"Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"*, consegue l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e di tutti gli atti dall'ordinanza-ingiunzione medesima dipendenti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto dott.ssa Antonia Macrì, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla signora Miraglia Caterina Damiana, con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 aprile 2021 avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 24 marzo 2021 dall'AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Protocollo n.02180028 – Registro Generale n. 170840, così provvede:

accoglie il ricorso e, conseguentemente, annulla l'ordinanza-ingiunzione summenzionata e tutti gli atti dall'ordinanza-ingiunzione medesima dipendenti.

Condanna l'AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 193,00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 150,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Vito Antonio Miccolis dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Taranto, il 26 luglio 2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

27 LUG 2021

Il Dott. Vito Antonio Miccolis
Dott. Vito Antonio Miccolis

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Antonia Macrì

Antonia macri

Si autorizza il pagamento

[Handwritten signature]

EM

29/07/2021

V 589/28
DSC 30/7/21

STUDIO LEGALE

P.ZZA VITTORIO EMANUELE N.24 - MASSAFRA (TA) – TEL/FAX 099/8801060 -TELEF.3394547553
AVV. VITO ANTONIO MICCOLIS
C.F.MCCVNT57M11F027T - P.IVA 01702080738

All'attenzione del dott. Giuseppe Cardellicchio

Spett.le AMAT

EMAIL: ragioneriaamat@amat.ta.it

OGGETTO: liquidazioni sentenza n. 1620/2021 Giudice di Pace di Taranto
Miraglia c/ Amat

In riferimento a quanto di cui all'oggetto vi comunico che dall' 1.1. 2019 il sottoscritto professionista è passato al regime forfettario e vi trasmetto nota spese e codice Iban

SOMME DOVUTE PER SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA

Compensi liquidati in sentenza	150,00
Esborsi	43,00
Spese generali (15% su 150)	22,50
Cassa Avvocati	6,90
Imposta di bollo	2,00
TOTALE	224,40

La somma per le spese legali di cui innanzi può essere accreditata sul mio conto del
Banca Intesa Sanpaolo di Massafra (coordinate
IBAN:IT79P0101078951100000031017).

In attesa di riscontro

Distinti Saluti

Avv. Vito Antonio Miccolis

DATI ANAGRAFICI

MICCOLIS VITO ANTONIO

**NATO A MASSAFRA L'11.8.1957 ED IVI RESIDENTE IN MASSAFRA
CON STUDIO IN MASSAFRA ALLA PIAZZA VITT. EMANUELE N.18**

C.F.MCCVNT57M11F027T

P.IVA 01702080738

P 11955 del 30/07/2021

Oggetto: Re: Nota spese Sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 1620/2021

Mittente: studiomiccolis@libero.it

Data: 29/07/2021 21:37

A: Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it>

In allegato alla presente Vi trasmetto nota spese per il pagamento della sentenza di cui all'oggetto.

In attesa di riscontro

Distinti Saluti

Il 29/07/2021 16:40 Ragioneriaamat <ragioneriaamat@amat.ta.it> ha scritto:

Buonasera Avvocato,

avendo ricevuto in data odierna la Sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 1620/2021, Le chiedo, cortesemente, di verificare se è confermato il regime forfettario.

La ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.

Distinti saluti

Giuseppe Cardellicchio,
Economo Aziendale
A.M.A.T. S.p.a. Taranto
Tel. 099-7356224

Allegati:

nota spese Miraglia contro Amat sent. 1620 21 GdP Taranto.doc

32,5 kB

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

N° 1620/2021 R.
N° 2259/2021 R.G.
N° _____ Rep.
N° 3368/2021 Cron



nella persona della dott.ssa Antonia Macri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in prima istanza al N. 2259/2021 -R.G. avente per oggetto:

Opposizione a ordinanza-ingiunzione

TRA

MIRAGLIA CATERINA DAMIANA, (C.F. MRG CRN 72P27 F027J) residente in Massafra ed ivi elettivamente domiciliata alla Piazza Vittorio Emanuele 18 presso lo studio dell'Avv. Vito Antonio Miccolis dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'originale del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

AMAT S.P.A. – AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non comparsa, né rappresentata;

CONVENUTA

All'udienza del 26 luglio 2021 per la ricorrente l'Avv. Miccolis così precisava le conclusioni: si riporta all'atto introduttivo e ne chiede l'integrale accoglimento".

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 aprile 2021 la signora Miraglia Caterina Damiana proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 24 marzo 2021 dall'AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Protocollo n.02180028 – Registro Generale n. 170840 relativamente al verbale di accertamento n. 15154189 con la quale si ingiungeva di pagare la somma di Euro 114,08 per la violazione delle disposizioni di cui all'art.27 della legge Regionale 31/10/2002 n.18.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata per la violazione della legge 7 agosto 1990 n.241 e la mancanza dell'elemento soggettivo.

Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 28 giugno 2021 l'AMAT S.p.A. non si costituiva in giudizio.

La causa veniva rinviata e quindi decisa all'udienza del 26 luglio 2021 come da separato dispositivo letto in aula.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art.22 della legge n.689/81 (ora disciplinata dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n.150/2011), pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere imposto dal comma ottavo dell'art. 6 e dal comma settimo dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 150/2011, di *"depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione."*

Nel caso di specie la società opposta non ha prodotto la documentazione relativa all'ordinanza-ingiunzione impugnata.

Pertanto, in ossequio all'art. 6 comma 11 del Decreto Legislativo n. 150/2011 secondo cui *"Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"*, consegue l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e di tutti gli atti dall'ordinanza-ingiunzione medesima dipendenti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto dott.ssa Antonia Macrì, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla signora Miraglia Caterina Damiana, con ricorso depositato in Cancelleria in data 7 aprile 2021 avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa in data 24 marzo 2021 dall'AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Protocollo n.02180028 – Registro Generale n. 170840, così provvede:

accoglie il ricorso e, conseguentemente, annulla l'ordinanza-ingiunzione summenzionata e tutti gli atti dall'ordinanza-ingiunzione medesima dipendenti.

Condanna l'AMAT S.p.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 193,00 di cui Euro 43,00 per spese ed Euro 150,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Vito Antonio Miccolis dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Taranto, il 26 luglio 2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI: 27 LUG 2021
Il Dott. Vito Antonio Miccolis
Dott. Vito Antonio Miccolis

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Antonia Macrì

Antonia Macrì